



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 75

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

164^a seduta: mercoledì 4 marzo 2015

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 8
BLUNDO (M5S)	7
BOCCHINO (Misto-ILC)	4
BORLETTI DELL'ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo	5
TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01686, presentata dal senatore Bocchino e da altri senatori.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'interrogazione in esame riguarda il decreto direttoriale n. 58 del 2013, che ha istituito i percorsi abilitanti speciali (PAS), ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ne preclude la partecipazione ai docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

L'onorevole interrogante solleva delle critiche al riguardo, tenuto conto che la stessa disposizione normativa non prevede eccezioni neppure nei confronti dei docenti in esubero, i quali invece, secondo lo stesso, potrebbero utilizzare questo canale per conseguire l'abilitazione su altra classe di concorso. Sollecita, quindi, l'adozione di iniziative finalizzate a rimuovere tale limite, proponendo l'istituzione di un nuovo percorso abilitante speciale riservato ai docenti con contratto a tempo indeterminato.

In via preliminare, corre l'obbligo di segnalare che i cosiddetti PAS sono previsti dall'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, concernente la formazione iniziale degli insegnanti per valorizzare l'esperienza professionale dei docenti privi di abilitazione che abbiano però maturato i requisiti di servizio indicati nel successivo comma 1-*ter*, ovvero almeno tre anni di servizio prestato in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Si tratta, quindi, di una misura volta a consentire al personale precario la possibilità di conseguire l'abilitazione e partecipare ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato.

L'ulteriore finalità che si è perseguita con l'introduzione del suddetto percorso abilitante speciale è quella di valorizzare le esperienze maturate dal personale precario, in attuazione della direttiva comunitaria 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo n. 206 del 2007, che disciplina le cosiddette professioni regolamentate, consentendo al personale sopraindicato

di partecipare ai percorsi abilitanti senza sottoporsi alla procedura selettiva di ingresso.

Entrando nel merito della questione sollevata dall'onorevole interrogante, non si rinvengono profili di disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari. L'amministrazione ha infatti stabilito regole diverse per disciplinare casi diversi e non assimilabili. In particolare, con riferimento al tema della ricollocazione del personale a tempo indeterminato in esubero, si specifica che, oltre alla possibilità ricordata dall'interrogante di riconvertirsi sul sostegno mediante gli appositi corsi per conseguire il relativo titolo di specializzazione, i docenti di ruolo che ambiscono all'insegnamento per altro posto o classe di concorso possono conseguire l'abilitazione tramite l'ordinario tirocinio formativo attivo, cosiddetto TFA, secondo le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 15 del sopra citato regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti.

I percorsi abilitanti speciali sono riservati invece al personale non di ruolo, proprio perché mirano a valorizzare e non disperdere l'esperienza professionale e a consentire la successiva immissione in ruolo.

BOCCHINO (Misto-ILC). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Toccafondi per la risposta alla mia interrogazione. Vorrei fare anzitutto una premessa: tutta questa vicenda nasce sostanzialmente da alcuni provvedimenti di contenimento della spesa (mi riferisco in particolare ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010) e da una serie di stratificazioni normative che si sono succedute nel tempo e che hanno sostanzialmente creato il problema delle classi di concorso in esubero. Una logica, pertanto (a mio parere comunque distorta), in virtù della quale una parte del personale scolastico viene a trovarsi improvvisamente in situazioni professionali piuttosto degradanti, con la concreta possibilità di non trovare una collocazione per l'anno successivo a quello in corso. Iniziano così una serie di percorsi (ad esempio quelli DOP) che mortificano la dignità del lavoratore stesso il quale non si sente giustamente valorizzato proprio perché colpito da questi provvedimenti di riduzione di orario, di classi e così via dicendo che sostanzialmente mettono a rischio la propria posizione professionale, acquisita con grande impegno e con grande dispendio di risorse personali.

Tutto ciò premesso, l'interrogazione mirava a suggerire la possibilità di risolvere parzialmente il problema; una soluzione completa infatti non è possibile, in quanto bisognerebbe tornare alla situazione degli organici antecedente alla riforma del 2010 (cosa che peraltro sarebbe oltremodo auspicabile). Essa tendeva ad offrire una possibile soluzione, in una situazione in cui sono presenti vincoli di spesa che si ripercuotono puntualmente ogni anno sulla creazione degli organici della scuola, in particolare prevedendo una serie di riduzioni. I docenti che sono immessi in queste classi di concorso, per i motivi più vari in soprannumero, di fatto – qui contesto l'interpretazione che ha dato il sottosegretario Toccafondi – si trovano in una situazione di possibile dispersione dell'esperienza professionale in quanto rischiano effettivamente di uscire fuori dal sistema for-

mativo pur avendo accumulato un'esperienza professionale, in termini di anni di servizio, che li rende di fatto assimilabili a quei precari che sono oggetto dei percorsi abilitativi speciali. Pertanto, l'obiezione che avanza il Governo, quella di una fattispecie completamente diversa fra le due tipologie di personale, non sussiste, perché in entrambi i casi siamo di fronte alla necessità di valorizzare e non disperdere delle esperienze professionali. Da qui giungeva il nostro suggerimento di prevedere non tanto i TFA, che – come giustamente ha sottolineato il Sottosegretario – riguardano la formazione iniziale dei docenti, quanto i percorsi abilitativi speciali, che sono invece la sede più opportuna per non disperdere l'esperienza professionale acquisita con gli anni di insegnamento in un'altra classe di concorso. Si tratterebbe essenzialmente di introdurre una norma di buon senso per dare uno sbocco a questi insegnanti che non hanno altra alternativa se non la riconversione sul sostegno, sulla quale ho un'opinione non del tutto positiva. Mi chiedo infatti con quale spirito questi insegnanti, che stanno perdendo il posto relativo alla loro classe di concorso, intraprendano una carriera di sostegno per la quale essi non si sono formati e non si sono voluti formare. Si tratta di un'ulteriore mortificazione della loro professionalità che potrebbe anche tradursi in un servizio non erogato ai livelli professionali che sono degni del sostegno nella scuola.

In conclusione, mi dichiaro insoddisfatto della risposta e sollecito ancora una volta il Governo a considerare la possibilità di aprire l'accesso a questi percorsi abilitativi speciali. Ricordo che c'è già una sentenza del Consiglio di Stato del 2 ottobre 2014, citata nell'interrogazione, la quale tra l'altro non dico che abbia visto il Ministero soccombere, ma comunque si è pronunciata in via cautelare per l'ammissione dei docenti a tempo indeterminato ai corsi PAS. Questa sentenza del Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la valenza dei PAS come strumento di riqualificazione professionale e ha riconosciuto il diritto dei docenti a tempo indeterminato appartenenti a classi di concorso in soprannumero o che volessero occuparsi di una classe di concorso diversa per la quale hanno l'abilitazione (quindi con una semplice volontà di miglioramento professionale) a frequentare i PAS. Se questa sentenza passerà in giudicato e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccomberà, ci sarà ancor di più la necessità di aprire questi percorsi ai docenti in soprannumero.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00927, presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Mi riferisco all'interrogazione con la quale la senatrice Blundo, unitamente ad altri senatori, sulla base di alcuni articoli di stampa ed in particolare di alcuni *reportage* del giornalista Silvio Talarico, ha chiesto quali iniziative il Ministero intende assumere per garantire il rispetto dei vincoli paesaggistici presenti nella zona di Tor Chiesaccia e per far sospendere al Comune di Roma le concessioni edilizie rilasciate in quella zona.

Vorrei preliminarmente riferire che, nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2011, l'allora competente Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee di questa amministrazione ricevette diversi esposti inoltrati dal signor Silvio Talarico, che fu ricevuto, al riguardo, dallo stesso direttore generale *pro tempore*.

Allo stesso signor Talarico la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma aveva riferito, nel luglio del 2010, che erano state poste in essere tutte le possibili azioni di tutela che rientrassero nelle specifiche competenze assegnate alla stessa Soprintendenza. In particolare, comunicava che sia la chiesa che la torre erano state sottoposte alle disposizioni di tutela del codice (rispettivamente con vincoli del maggio e del luglio del 2009, quali beni di interesse culturale) e che, nel novembre dello stesso 2009, veniva apposto un vincolo ai sensi dell'articolo 45 dello stesso codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero un vincolo finalizzato a tutelare l'integrità, la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente e decoro del complesso di Tor Chiesaccia.

Il 30 settembre 2009 la Soprintendenza approvava, con prescrizioni, i progetti del comparto Z13 degli edifici di proprietà del Gruppo P. Costruzioni; le prescrizioni riguardavano la distanza minima di 75 metri del nuovo costruito dalla torre e l'abbassamento di un piano dell'edificio posto al centro del comparto Z13. Detti progetti venivano nuovamente valutati a seguito del vincolo indiretto apposto ai sensi dell'articolo 45 del codice.

Nel febbraio 2011 la stessa Soprintendenza informava il signor Talarico che, in sede di sopralluogo effettuato nel gennaio dello stesso anno, era emersa la conformità degli interventi edilizi, fino a quel momento realizzati sulla base di progetti che, si rammenta, erano stati modificati dalla società costruttrice proprio secondo le prescrizioni dettate dalla stessa Soprintendenza. La Soprintendenza peraltro precisava che, per quanto possibile, era stata verificata anche la distanza delle opere già costruite dal muro esterno della Tor Chiesaccia e detta distanza era risultata addirittura superiore alle prescrizioni dettate nel vincolo disposto ai sensi dell'articolo 45 del codice. Pertanto i lavori in corso risultavano, alla data del sopralluogo, conformi ai progetti allegati ai permessi rilasciati.

Anche la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, in occasione dei lavori di sbancamento per la realizzazione di opere edilizie e lavori di urbanizzazione relativi alla lottizzazione «Tor Pagnotta2», aveva eseguito degli accertamenti archeologici ed espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni relativamente a zone con rinvenimenti archeologici (necropoli preistorica scavata e documentata, con conseguente recupero dei materiali, e due piccole cave di tufo) poi puntualmente inserite in aree a verde nell'ambito delle superfici destinate a plessi scolastici.

Sotto il profilo paesaggistico, vorrei rammentare che la zona è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), in quanto ricompresa nel decreto del nostro direttore regionale

per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, emanato il 25 gennaio 2010, sull'«Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina».

Proprio nell'adempimento dell'attività di vigilanza in concorso con la Regione (in questo caso con il Comune subdelegato), prevista dall'articolo 155 del codice, preciso che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha ripetutamente richiesto al Comune di Roma un sopralluogo congiunto per verificare, attraverso foto e misurazioni, l'effettivo stato dei luoghi, senza ottenere tuttavia alcuna risposta. Nell'aprile del 2013 la stessa Soprintendenza inviava pertanto alla procura della Repubblica una nota nella quale specificava di non aver potuto svolgere le attività di controllo ai sensi dell'articolo 155 del codice. L'XI Municipio del Comune di Roma trasmetteva allora alla Soprintendenza le misurazioni della distanza tra la torre e l'insediamento di «Tor Pagnotta2», senza tuttavia esplicitare «il metodo e i criteri di presa delle misure e dei capisaldi» e rendendo di fatto impossibile una verifica oggettiva ed un controllo sul rilievo. L'integrazione di dati richiesta non è ancora pervenuta.

Per quanto riguarda le istruttorie o denunce presentate dal funzionario di zona, architetto Gnarra, la stessa Soprintendenza riferisce che non è stato rinvenuto agli atti alcun documento in proposito. Peraltro la redistribuzione delle zone di competenza ai funzionari in servizio è stata determinata da una normale ridefinizione delle stesse a seguito del pensionamento di due architetti della Soprintendenza.

Concludo precisando che il 31 maggio 2013 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici autorizzava il Comune di Roma al restauro della Tor Chiesaccia ed approvava il progetto di sistemazione dell'area circostante Tor Chiesaccia, destinata a verde pubblico. Di tali progetti non risultano tuttavia atti di comunicazione di inizio lavori. Le recenti modifiche al piano di lottizzazione «Tor Pagnotta2» sono state invece autorizzate dal Comune di Roma, sotto il profilo paesaggistico. La sua posizione, prossima al Raccordo Anulare, ricade al di fuori dell'area interessata dal vincolo indiretto, ai sensi dell'articolo 45 del codice sopra citato.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, che dire? Mi ritengo soddisfatta della risposta nel senso che la stessa dichiara quello che noi temevamo, cioè che non ci è stata data alcuna possibilità di verificare l'effettivo stato dei luoghi. C'è un palazzo di sette piani, con un diametro di 50 metri, che comunque preclude la veduta di questa torre. L'effettiva situazione è che tutta questa vicenda è avvenuta senza una reale tutela sin dall'inizio. Il decreto, ad esempio, è stato emanato successivamente al rilascio delle autorizzazioni; c'è stata insomma una procedura non chiara. Tra l'altro, lo stesso architetto Gnarra il 12 marzo testimonierà in procura su questi temi. Sinceramente, sia Marchetti che l'allora soprintendente ai beni archeologici Galloni hanno in qualche modo occultato l'istruttoria di questo architetto; egli dichiara infatti di averla fatta e consegnata. Ricordo, inoltre, che ho presentato un'ulteriore interrogazione riguardante la nomina di

Galloni a responsabile della Direzione generale arte e architettura contemporanea e periferie urbane; una nomina avvenuta il 24 dicembre e che non appare molto chiara. Si tratta dell'interrogazione 3-01708; e spero che ad essa si risponda tempestivamente, considerato che l'interrogazione odierna era stata presentata nell'agosto 2013. Nel frattempo, il pubblico ministero si è interessato alla vicenda e, nel momento in cui mi viene data la risposta, si è giunti al processo.

Sono soddisfatta dell'esame obiettivo che è stato fatto nella risposta, seppur tardiva, ed auspico un'ulteriore risposta alla successiva interrogazione; mi dichiaro quindi parzialmente soddisfatta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, MASTRANGELI, MOLINARI, CASALETTO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013 aveva disposto l'attivazione presso gli atenei e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di corsi speciali di durata annuale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (percorsi abilitanti speciali);

all'articolo 1, comma 3, si prevedeva quale requisito l'aver «svolto almeno un anno scolastico di servizio nella classe di concorso per la quale si intende partecipare»;

all'articolo 2, comma 1, si prevedeva altresì che: «Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'art.1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale»;

entrambe le disposizioni sopra citate escludevano quindi dalla partecipazione ai PAS gli insegnanti in servizio a tempo indeterminato presso scuole statali, violando a parere degli interroganti il principio costituzionale del libero accesso i concorsi pubblici, di formazione ed elevazione professionale;

considerato altresì che:

a seguito delle recenti riforme degli ordinamenti scolastici, in particolare i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 2010, nonché delle stratificazioni normative che si sono succedute all'interno dell'ordinamento scolastico, molte classi di concorso si sono ritrovate fortemente in sofferenza creando il fenomeno dei « docenti in esubero »;

l'unica soluzione proposta loro è stata la riqualificazione sul sostegno, forzando di fatto le inclinazioni dei docenti nonché svalutando percorsi formativi e professionali che sarebbero dovuti essere valorizzati e non così mortificati;

i docenti a tempo indeterminato, quindi, non hanno di fatto alcuna possibilità di abilitarsi in altra classe di concorso e questo risulta a giudizio degli interroganti illogico oltre che profondamente ingiusto, in quanto si preclude la possibilità di intraprendere ulteriori percorsi formativi che invece dovrebbero essere sempre auspicati in un contesto come la scuola, il cui miglioramento personale e professionale è da sempre perseguito;

considerato inoltre che:

il 2 ottobre 2014 il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4420/2014 si è pronunciato in via cautelare per l'ammissione di docenti a tempo in-

determinato ai corsi PAS, con riserva, in assenza anche di servizio specifico;

è stata ribadita in quella sede l'illogicità dell'esclusione dei soli docenti assunti a tempo indeterminato dalla partecipazione ai PAS ammettendo però dipendenti con contratto a tempo indeterminato di altre istituzioni pubbliche e private, e sottolineando la poca consistenza della esclusione giustificata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con superiori ragioni di «risoluzione del precariato»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno istituire un nuovo percorso abilitante speciale riservato ai docenti con contratto a tempo indeterminato che vogliono abilitarsi in altra classe di concorso, predisponendo all'uopo dei corsi che tengano conto delle specifiche esigenze lavorative in cui si trovano tali docenti;

se non ritenga opportuno, altresì, rimuovere la limitazione alla partecipazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato alle eventuali procedure abilitanti che sono o saranno poste in essere.

(3-01686)

BLUNDO, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BENCINI, ROMANI Maurizio, FUCKSIA, CASALETTO, MORONESE, LEZZI, NUNGES, FATTORI, TAVERNA, CIAMPOLILLO, PUGLIA, COTTI, BUCCARELLA, MUSSINI, BULGARELLI, PETROCELLI, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI, CATALFO, VACCIANO, BATTISTA, GIARRUSSO, SIMEONI, AIROLA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

in un'apposita relazione, riguardante la parte meridionale dell'agro romano, il Ministero dei beni e delle attività culturali attesta esplicitamente che l'area compresa, a Roma, tra via Laurentina e Castel di Leva si contraddistingue per «un'alta qualità paesaggistica, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna romana, caratterizzato dall'ampiezza dei quadri panoramici, dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico e dalla diffusione tanto di beni archeologici che architettonici, questi ultimi rappresentati da antichi casali, sorti a partire dai secoli XV-XVI attorno a nuclei fortificati medievali e da quelli più recenti risalenti alle bonifiche realizzate a cavallo tra Otto e Novecento»; considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

l'area comprende anche Tor Chiesaccia, importante complesso monumentale di proprietà comunale, sottoposta a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La zona, nonostante sia vincolata all'inedificabilità dal Piano territoriale paesistico della Regione Lazio n. 15/3, è oggetto di innumerevoli violazioni e difformità urbanistiche, a causa di alcune concessioni edilizie, la n. 102 protocollo 12432 e la n. 103 protocollo 12433, assegnate al gruppo imprenditoriale Caltagirone;

tali permessi edificatori hanno prodotto la costruzione di palazzi molto più alti, fino a 5 piani in più rispetto alle prescrizioni contenute

nella valutazione d'impatto ambientale regionale, dalla quale risulta che l'area è destinata a verde e servizi pubblici. A tal proposito, era stato anche indetto dal Comune di Roma un concorso, dal titolo «Adotta un monumento», al fine di adibire l'intero complesso monumentale di Tor Chiesaccia ad aula didattica all'aperto per gli alunni delle scuole del quartiere Fonte Laurentina;

tali costruzioni, oltre ad essere innalzate su una necropoli, derogherebbero al divieto di edificare o alterare i terreni nel raggio di 100 metri dal punto di collocazione di Tor Chiesaccia, come invece stabilito in un decreto della Direzione regionale della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (DDR 18 novembre 2009) con il quale si vieta la costruzione di edifici che «precludano la percezione ed il profilo della Torre» e che «non siano strettamente in aderenza ai palazzi del quartiere limitrofo». A ciò si aggiunge, infine, il proliferare di incendi dolosi volti a danneggiare i monumenti ed il crollo di una parte della chiesa medievale, verificatosi nel gennaio 2013, a causa delle vibrazioni prodotte da escavatori e camion operanti nel cantiere;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la vicenda ha suscitato l'attenzione di numerosi organi di informazione e giornalisti locali, in particolar modo del giornalista Silvio Talarico, da molto tempo impegnato nella raccolta di informazioni e filmati che documentino gli abusi compiuti sull'area. Durante uno dei suoi *reportage* Talarico, nel gennaio 2011, dopo aver documentato il mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere di via Lapardiello/via Nanni, fu vittima di un violento pestaggio da parte degli stessi operai. Sempre secondo quanto risulta agli interroganti, una precedente ispezione nel cantiere da parte del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Regione Lazio, il 9 dicembre 2010, avrebbe inoltre evidenziato violazioni alla normativa antinfortunistica con contestuale redazione di verbale e comunicazione del reato alla Procura della Repubblica di Roma. Inoltre lo stesso Talarico dal 2008 ad oggi ha presentato numerose segnalazioni, solleciti, esposti e denunce agli organi di vigilanza e alla procura della Repubblica di Roma, senza purtroppo ottenere alcun effetto;

una recente istruttoria prodotta dal responsabile di zona della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, l'architetto Nicandro Gnarra, rilevando i vincoli riferiti all'*ex* articolo 10, comma 1, ed *ex* parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, richiedeva la sospensione di ogni opera urbanistica sull'area. Tale istruttoria risulterebbe misteriosamente smarrita ed il funzionario risulterebbe essere stato frettolosamente trasferito ad altro incarico. Anche le denunce presentate dallo stesso Gnarra, nelle quali verrebbe evidenziato il sofisticato sistema costruito all'interno della Soprintendenza di Roma per la gestione delle istruttorie e pratiche, caratterizzato da una organizzazione estremamente accentratrice, dall'assenza di registri di passaggio e protocolli interni, non hanno avuto alcun seguito,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di garantire il rispetto dei vincoli paesaggistici esistenti in un'area dalla notevole rilevanza storica, archeologica e architettonica, come quella di Tor Chiesaccia;

se sia a conoscenza del misterioso smarrimento dell'istruttoria redatta dal responsabile di zona della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, con la quale si chiedeva la sospensione di qualsiasi opera urbanistica nell'area;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire perché siano sospese le concessioni, rilasciate dal Comune di Roma, relative alla citata area dell'agro romano, nell'attesa dell'espletamento delle necessarie verifiche.

(3-00927)